

Bruxelles, 12.11.2020  
COM(2020) 735 final

2020/0326 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea nel comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto in riferimento alla prevista adozione della sua decisione relativa alla modifica dell'allegato II (riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone**

Nel 1999 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno concluso un accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, che è entrato in vigore il 1° giugno 2002 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6). L'accordo è stato concluso per un periodo iniziale di sette anni, giunto al termine il 31 maggio 2009. A seguito del risultato del referendum svizzero dell'8 febbraio 2009 è stato rinnovato a tempo indeterminato.

L'accordo stabilisce il principio della libera circolazione delle persone tra il territorio dell'Unione europea e quello della Svizzera. Esso conferisce ai cittadini dell'UE e ai cittadini svizzeri diritti reciproci d'ingresso e di soggiorno, di accesso a un'attività economica, di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di soggiorno nei rispettivi territori al termine della loro attività.

L'allegato II di tale accordo prevede il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

#### **2.2. Comitato misto**

L'articolo 14 dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti delle due parti, a cui è affidata la responsabilità della gestione e della corretta applicazione dell'accordo. Il comitato è responsabile della composizione delle controversie relative al rispetto dell'accordo. Esso adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Il comitato misto si pronuncia all'unanimità.

Il comitato decide sulle modifiche da apportare a taluni allegati dell'accordo. Conformemente all'articolo 18 dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificare l'allegato II del medesimo.

L'articolo 2 della decisione 2002/309/CE<sup>1</sup> prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, stabilisca la posizione che l'Unione deve assumere in merito alle decisioni del comitato misto. A tal fine la Commissione presenta la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato misto.

---

<sup>1</sup> Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione.

### **2.3. L'atto previsto del comitato misto**

Il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato II, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dell'accordo ("l'atto previsto").

Le modifiche dell'allegato II sono decise dal comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.

La finalità dell'atto previsto è fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo e il Regno Unito.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea, l'accordo cessa di applicarsi al Regno Unito alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e il Regno Unito ("accordo di recesso").

Ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell'accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

L'articolo 33 dell'accordo di recesso stabilisce che il titolo III dello stesso si applica anche ai cittadini della Svizzera a condizione che la Svizzera abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, nonché accordi corrispondenti con l'Unione europea applicabili ai cittadini del Regno Unito.

L'articolo 26b dell'accordo tra il Regno Unito e la Svizzera sui diritti dei cittadini ("accordo sui diritti dei cittadini") in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell'Unione a condizione che l'Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito.

Occorre quindi fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo e il Regno Unito.

In questo contesto le modifiche proposte all'allegato II (riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) dell'accordo, descritte nel progetto di decisione del comitato misto in allegato, affrontano la questione sopra esposta.

Il progetto di decisione del comitato misto in allegato entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del comitato misto e si applica dalla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>2</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 14 e 18 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti il settore della sicurezza sociale e il conferimento di poteri. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articoli 48 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

### **4.3. Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dagli articoli 48 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato II dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea nel comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 48 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ("l'accordo").
- (2) A norma dell'articolo 18 dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo.
- (3) L'accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
- (4) Ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell'accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
- (5) È quindi opportuno fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo e il Regno Unito.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto deve pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso alla presente decisione,

---

<sup>3</sup> GUL 114 del 30.4.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto in merito alla proposta di modifica dell'allegato II, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*